

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 36 del 27/11/2019

PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Rubiera (RE) ha esaminato la proposta di deliberazione indicata in oggetto unitamente ai relativi allegati.

PREMESSO che l'articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018, definisce le nuove modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate;

RICHIAMATE:

- la determinazione del responsabile del primo settore n. 650 del 7 novembre 2018 con la quale è stato individuato l'unico importo consolidato di cui all'articolo 67, comma 1, e le risorse stabili di cui all'articolo 67, comma 2, del predetto CCNL in euro 240.043,40;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 19 novembre 2019, con la quale sono stati emanati indirizzi in materia di risorse variabili di cui all'articolo 67, comma 3, del predetto CCNL;

VISTE le seguenti norme del d.lgs. 165/2001:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione."*;
- l'articolo 40-bis, comma 1 che dispone che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e*

sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ... omissis ... Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

• l'articolo 40, comma 3-quinquies che stabilisce: “... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;

RICORDATO che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 stabilisce: “2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

DATO atto che, come attestato nei precedenti atti sopra richiamati, il limite al trattamento accessorio complessivo è stata individuato come segue:

Fondo per le posizioni organizzative e dirigente extra-dotazione organica	€ 82.157,81
Fondo delle risorse decentrate	€ 182.412,41
Totale	€ 264.570,22

Oltre ad euro 15.950 di fondo per il lavoro straordinario.

VISTA l'allegata relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello Stato predisposta relativamente alla parte di costituzione del fondo, redatta in collaborazione con la Gestione unica del personale, dalla quale risulta:

Unico importo consolidato e incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 21 maggio 2018

In applicazione delle disposizioni contrattuali, in aggiunta all'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 CCNL 21/05/18, sono necessari i seguenti incrementi:

Riferimento contrattuale	Descrizione	Importo
Art. 67, comma 1	Unico importo consolidato	240.043,40
Art. 67, comma 2, lettera a)	Incremento € 83,20 per dipendenti a tempo indeterminato e determinato (escluso dirigenti art. 110 e segretario) in servizio al 31.12.2015 (dal 1° gennaio 2019)	6.656,00
Art. 67, comma 2, lettera b) (dal 01.01.2018)	Rideterminazione fondo progressioni storiche – escluso dalle limitazioni	2.383,71
Art. 67, comma 2, lettera c) (cessati dal 1.1 al 31.12.2017)	RIA e ad personam personale cessato	4.128,80
Art. 67, comma 2, lettera d) (dal 01.01.2018)	Risorse riassorbite ai sensi art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001	0,00
Art. 67, comma 2, lettera e) (dal 01.01.2018)	Personale trasferito – escluso dalle limitazioni	0,00
Art. 67, comma 2, lettera f)	Solo per le Regioni	0,00
Art. 67, comma 2, lettera g)	Riduzione stabile straordinari	0,00
Art. 67, comma 2, lettera h) (dal 01.01.2018)	Incremento dotazioni organiche	0,00
TOTALE		253.211,91

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate:

Riferimento contrattuale	Descrizione	Importo
Art. 67, comma 3, lettera a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	830,00
Art. 67, comma 3, lettera b)	Piani di razionalizzazione	0,00
Art. 67, comma 3, lettera c)	Specifiche disposizioni di legge (rilevazioni istat)	400,00
Art. 67, comma 3, lettera c)	Specifiche disposizioni di legge (incentivo funzioni tecniche) – escluso dalle limitazioni	0,00
Art. 67, comma 3, lettera d)	Ratei RIA e ad personam cessati nel 2018	0,00
Art. 67, comma 3, lettera e)	Risparmi straordinario anno 2018 – escluso dalle limitazioni	1.840,49
Art. 67, comma 3, lettera f)	Messi notificatori	0,00
Art. 67, comma 3, lettera g)	Personale case da gioco	0,00
Art. 67, comma 3, lettera h) e comma 4	Incremento max 1,2% monte salari 1997	0,00
Art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b)	Incremento per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;	9.500,00
Art. 67, comma 3, lettera j)	Incremento risorse a seguito di	0,00

	sperimentazione ex art. 23, co. 4, d.lgs. 75/2017	
Art. 67, comma 3, lettera k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	0,00
Art. 68, comma 1	Residuo risorse stabili anno 2017 – escluso dalle limitazioni	0,00
TOTALE		12.570,49

Le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 3, lettera a) saranno riverificate a consuntivo.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Riferimento normativo / contrattuale	Descrizione	Importo
	Trasferimento personale ATA	-4.244,66
CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19	Riqualificazione personale cat. A e riqualificazione agenti polizia municipale in cat. C	-239,50
	Trattamento accessorio del personale che ha ottenuto la titolarità di posizione organizzativa	-1.440,61
	Quota parte delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale trasferito all'Unione (stabili)	-57.990,23
Art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010	Decurtazione consolidata anni 2011- 2014 per rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale (stabili)	-8.617,67
Art. 67, comma 2, lettera a)	Riduzione incremento € 83,20 per dipendenti in servizio al 31.12.2015 trasferiti all'Unione (dal 1° gennaio 2019)	- 416,00
Art. 1, comma 236, legge 208/2015	Riconduzione al limite del fondo 2015 (stabili)	0,00
Art. 1, comma 236, legge 208/2015	Riduzione proporzionale per consistenza personale anno 2016 (stabili)	0,00
Art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	Superamento limite trattamento accessorio 2016 (stabili)	0,00
TOTALE		- 72.948,67

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse stabili	253.211,91
Risorse variabili	12.570,49
Totale fondo tendenziale	265.782,40

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse	-72.948,67
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	192.833,73
Di cui risorse NON sottoposte a limitazioni	10.464,20
Di cui risorse sottoposte a limitazioni	182.369,53

Preso atto pertanto che il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2019 da certificare è pari a euro 192.833,73;

esprime

parere favorevole alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Rubiera per il personale non dirigente - anno 2019, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

Cesenatico, 27/11/2019

Il Revisore Unico dei Conti

DMIT Turatti, Marco

